

## REGOLAMENTO (CE) N. 1946/97 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1997

**che modifica il regolamento (CE) n. 659/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafo 7 e l'articolo 57,

considerando che a norma del regolamento (CE) n. 659/97 della Commissione<sup>(2)</sup> ai prodotti ritirati dal mercato non si applicano le disposizioni relative all'imballaggio e al condizionamento dei prodotti;

considerando che il regolamento (CE) n. 3587/86 della Commissione, del 20 novembre 1986, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli<sup>(3)</sup>, abrogato dal regolamento (CE) n. 659/97, prevedeva all'articolo 2 che al prezzo di acquisto si applicasse un importo pari alla maggiorazione del prezzo di acquisto, oltre ad altri diversi coefficienti di adattamento, in modo che tale maggiorazione incidesse nel prezzo di ritiro, per i prodotti presentati in imballaggi nuovi del tipo «a perdere», qualora i prodotti fossero destinati alla distribuzione gratuita, in modo da favorire tale destinazione per i prodotti ritirati dal mercato;

considerando che a norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2200/96 i prodotti ritirati dal mercato nel quadro dell'articolo 23, paragrafo 1 dello stesso regolamento e rimasti invenduti possono essere destinati alla distribuzione gratuita;

considerando che l'articolo 11 e gli articoli successivi del regolamento (CE) n. 659/97 prevedono che le organizzazioni di produttori possano mettere a disposizione degli enti caritativi riconosciuti dagli Stati membri i prodotti ritirati dal mercato nel corso di una data campagna, ai fini della distribuzione gratuita; che i prodotti ritirati alla rinfusa devono essere condizionati per poter essere messi a disposizione degli enti caritativi; che, in questo caso, è necessario stabilire un importo forfettario quale contributo alle spese di condizionamento dei prodotti ritirati dal mercato da parte delle organizzazioni di produttori, affinché i prodotti possano essere destinati alla distribuzione gratuita; che in mancanza di tale incentivo alle organizzazioni di produttori i prodotti rischierebbero di non essere messi a disposizione per la distribuzione gratuita;

considerando che l'articolo 57 del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede misure per agevolare il passaggio dal vecchio regime al regime istituito da tale regolamento; che è necessario adottare in via transitoria misure

analoghe a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 3587/86 che permettano, per la campagna 1997/1998, di applicare in maniera efficace e operativa le disposizioni relative alla distribuzione gratuita;

considerando che è quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1805/78 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1200/93<sup>(5)</sup>, le cui disposizioni sono ormai obsolete;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non si è pronunciato nel termine previsto dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 659/97 è modificato come segue:

1. è inserito il seguente articolo:

*«Articolo 15 bis*

Per la campagna 1997/1998:

- 1) alle organizzazioni di produttori è concesso un importo forfettario di 7 ECU/100 kg per i prodotti diversi dalle mele e dagli agrumi, ritirati dal mercato per essere distribuiti gratuitamente alle condizioni previste agli articoli 11, 12 e 14 del presente regolamento, presentati in imballaggi di meno di 25 kg;
- 2) il pagamento di detto importo è subordinato alla presentazione dei documenti giustificativi che attestano in particolare:
  - il nome degli organismi beneficiari,
  - la quantità dei prodotti considerati,
  - il costo del condizionamento,
  - la presa in consegna da parte dell'ente caritativo;
- 3) anteriormente al 10 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per posta elettronica, i quantitativi di prodotti che beneficiano dell'importo di cui al paragrafo 1 e che sono stati distribuiti gratuitamente nel corso del penultimo mese rispetto al mese dalla comunicazione.;

2. all'articolo 23 è inserito il seguente riferimento «(CEE) n. 1805/78 ...»;

3. nell'allegato III, la parte relativa alle mele è sostituita dalla seguente:

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 100 del 16. 4. 1997, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 205 del 29. 7. 1978, pag. 64.

<sup>(5)</sup> GU L 122 del 18. 5. 1993, pag. 28.